CITTA' DI BUSTO ARSIZIO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ-PRODUZIONI TIPICHE E TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE – De.CO.

INDICE

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
Art. 2 Istituzione di un albo comunale
Art. 3 Istituzione del Registro De.CO.
Art. 4 Richieste ai fini della iscrizione nel Registro
Art. 5 Descrizione del marchio
Art. 6 Struttura organizzativa
Art. 7 Utilizzo del marchio De.CO
Art. 8 Iniziative comunali
Art. 9 Attività di coordinamento
Art. 10 Promozione di domande di registrazione ufficiale
Art. 11 Riferimento alle normative statali e regionali
Art. 12 Norme finali e transitorie

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune riconosce sussistere tra i propri fini istituzionali anche la partecipazione dei Cittadini alla vita amministrativa ed alla tutela delle risorse storico culturali che possono presentarsi attraverso l'assunzione di adeguate iniziative dirette a promuovere ogni forma d'intervento idonea a valorizzare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze riguardanti prodotti tipici locali.

Ciò in quanto riferite a quei prodotti privi di denominazione od a rischio di estinzione che, per la loro tipicità locale e per il gradimento del consumatore**,** sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione e conservazione nella memoria storica della comunità locale.

2. Il Comune, a questo riguardo, assume le conseguenti attività che comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma.

3. In particolare, l'azione del Comune consiste:

a) nella individuazione dell'ambito territoriale entro cui è possibile concedere la "Denominazione Comunale di Origine "(De.CO);
b) nella indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni tipiche locali e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica. Quindi promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale e del registro De.CO. (Denominazione Comunale di Origine);
c) nella individuazione di iniziative di valorizzazione di prodotti meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, per le quali il Comune si avvale, per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge, della struttura organizzativa di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
d) nello svolgimento di un ruolo fondamentale nei processi di marketing territoriale e nel contempo di rilancio sui mercati commerciali dell'immagine del prodotto attraverso la presenza del Comune al fine di accrescere il senso di appartenenza alla sua comunità;
e) nell'assegnazione del marchio De.CO. (Denominazione Comunale di Origine), al fine di attestare l'origine del prodotto nel territorio comunale con la indicazione delle caratteristiche peculiari che lo contraddistinguono.

Fermo restando che il marchio è di esclusiva proprietà comunale.

Art. 2 Istituzione di un albo comunale

1.Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art.6 un apposito albo in cui verranno iscritte le segnalazioni relative alle produzioni tipiche locali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse dalle stesse destato, risultino meritevoli di particolare attenzione, salvaguardia e rilevanza pubblica.

Art. 3 Istituzione del Registro De.CO.

1. Viene istituito presso la competente struttura organizzativa di cui all'art.6**,** un apposito registro per tutti quei prodotti tipici locali all'uopo denominati.

2. Il registro verrà predisposto dal servizio di Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) ed approvato dalla Giunta Comunale

Art. 4 Richieste ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le richieste, ai fini della iscrizione nel registro De.CO. (Denominazione Comunale di Origine), possono essere presentate dai titolari delle aziende locali.
2. Le istanze per l'attribuzione del marchio De.CO. devono essere corredate da una adeguata e dettagliata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le peculiari caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento alle caratteristiche analitiche e di processo produttivo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione.
3. Entro 60 giorni dal ricevimento, la documentazione di cui al punto 2 verrà vagliata da apposita Commissione comunale nominata dal Sindaco e presieduta dall'Assessore di riferimento, integrata secondo le specifiche esigenze da esperti in materia anche su eventuale indicazione del Distretto del Commercio.
4. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.CO. si pronuncia l'Amministrazione comunale su proposta formale della Commissione di cui anzi.
5. La fase di istruttoria sommaria delle domande sarà gestita dal SUAP, che predisporrà una scheda identificativa del prodotto e delle caratteristiche peculiari necessaria ai fini dell'iscrizione nel registro De.CO. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, approva anche la scheda identificativa del prodotto locale e ne dispone l'iscrizione nel registro De.CO.
6. Nell'ipotesi di iniziative, manifestazioni ed attività, quei prodotti locali riconosciuti meritevoli, potranno fregiarsi del marchio De.CO. (Denominazione Comunale di Origine) corredata dal numero di iscrizione nell'albo.
7. A titolo di contribuzione per l'istruttoria della pratica da parte del Comune, il Richiedente, contestualmente al deposito della domanda, dovrà corrispondere l'importo *una tantum* di € 250,00 (duecentocinquanta) secondo le modalità che verranno determinate dal Responsabile del Servizio.
Qualora la domanda ottenga favorevole riscontro, la suddetta somma dovrà essere integrata sino alla concorrenza di € 1.000,00 (mille).Nel caso la richiesta sia presentata da Associazioni senza scopo di lucro o da coltivatori diretti il riconoscimento sarà concesso senza ulteriore integrazione oltre al contributo per l'istruttoria.
Tale importo verrà annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 5 – Descrizione del Marchio

1. Il marchio dei prodotti che potranno fregiarsi della denominazione De.CO. sarà approvato dalla Giunta Comunale ed in ogni caso vi sarà rappresentato lo stemma della Citta' di Busto Arsizio.

Art. 6 - Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è rappresentata dal SUAP coadiuvato da apposita Commissione comunale.
2. Il responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile amministrativo di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 7 - Utilizzo del marchio De.CO.

1. Il Comune, quale proprietario del marchio De.CO. , può avvalersi dello stesso nelle occasioni in cui venga ritenuto opportuno all'Amministrazione.
2. Il concessionario che cede a terzi la produzione, la commercializzazione o la trasformazione del prodotto che ha ottenuto il marchio De.CO., deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente e l'oggetto della cessione.
3. Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, il responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa.

4. Con riferimento alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 80,00 a €.500,00 così come previsto dall'art.7 bis del Testo Unico degli Enti Locali
Nei casi di violazione ritenuta di rilevante gravità la Giunta Municipale disporrà la revoca del marchio De.CO.

Art. 8 Iniziative comunali
1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune, nel quadro dei propri programmi editoriali, individua forme di comunicazione pubblica cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento; quant'anzi anche attraverso la collaborazione del Distretto del Commercio.

Art. 9 - Attività di coordinamento
Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal regolamento, può attuare, anche avvalendosi del Distretto del Commercio, forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni economico – culturali che hanno tra i propri fini la diffusione della cultura dei prodotti tipici locali.

Art. 10 Promozione di domande di registrazione ufficiale
Il Comune, sussistendo le condizioni previste dalla legge promuove la presentazione da parte dei titolari del marchio De.CO. al Ministero competente ed alla Regione, della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità dei prodotti tipici locali.

Art. 11 - Riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali
Le disposizioni di cui al presente regolamento s'ispirano alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti.

Art. 12 - Norme finali e transitorie
1. Per quanto anzi non espressamente definito sarà compito dei servizi comunali di cui all'art. 6, prendere le decisioni in merito attraverso atto di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile preposto.
2. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.